



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI I

Roma,

DG Agriculture and Rural Development
Unit B4 – Organics
L130 3/224a
B-1049 Brussels

e, p.c. Stati membri
LORO SEDI

Rappr. permanente d'Italia presso UE
Rue de Marteau, 7
B – 10149 Brussels

OGGETTO: etichettatura dei prodotti biologici a marchio.

Con la presente nota la scrivente Amministrazione, sollecitata dagli organismi di controllo operanti in Italia e da alcune Amministrazioni regionali, intende mettere in evidenza alcune incongruenze relative all'indicazione del numero di codice dell'organismo di controllo sull'etichetta di un prodotto biologico (art. 24.1, lett. a, Reg. (CE) n.834/07) nel caso in cui lo stesso rechi il marchio privato di un distributore che affida l'attività di etichettatura ad un altro operatore.

Il caso sopra citato è stato oggetto di interpretazione con nota RIPAC 2012-1 riv:

“Sull'etichetta dei prodotti biologici è obbligatorio indicare il numero di codice dell'organismo di controllo a cui è soggetto l'operatore che ha effettuato l'ultima operazione di produzione o di preparazione (articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007). Il presente articolo, in combinato disposto con l'articolo 2, lettera i), precisa che il numero di codice dell'organismo di controllo dell'operatore che effettua o modifica l'etichettatura deve figurare sull'etichettatura dei prodotti biologici.

Alla luce dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), e del paragrafo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 834/2007, si richiama l'attenzione sul seguente aspetto:

Nel caso in cui il prodotto, già imballato e etichettato, è commercializzato da un altro operatore / da un'altra società diversa dall'operatore responsabile dell'etichettatura, non è possibile sostituire il numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo dell'operatore che ha effettuato l'ultima fase di preparazione (ossia l'etichettatura) con il numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo dell'operatore che vende il prodotto sul mercato.

Lo stesso vale per il subappalto, nel qual caso il numero di codice dell'organismo o dell'autorità di controllo che esegue il controllo della fase finale della preparazione (etichettatura o modifica di quest'ultima) deve anche comparire sull'etichetta del prodotto, indipendentemente dalla proprietà legale del prodotto durante il processo di etichettatura”.

Ad avviso della scrivente Amministrazione la suddetta interpretazione non risulta pienamente in linea con le seguenti disposizioni del Reg. (CE) n. 1169/11 in materia di etichettatura:

- Art. 2, par. 2, let. j Reg. (CE) n. 1169/11: “etichettatura: qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento”.

- Art. 8, par. 1 e 2 (responsabilità) Reg. (CE) n. 1169/11: *“L’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione. L’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti assicura la presenza e l’esattezza delle informazioni sugli alimenti, conformemente alla normativa applicabile in materia di informazioni sugli alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali”*.

Alla luce del combinato disposto dell’articolo 24 del Reg. (CE) n. 834/2007 e dell’articolo 8 del Reg. (UE) n. 1169/2011, nel caso dei prodotti a marchio, il distributore che, in conformità alle disposizioni del Reg. (CE) 1169/2011, figura in etichetta con il ruolo di *“Operatore del Settore Alimentare responsabile delle informazioni sull’alimento”* (OSA) è da considerare a tutti gli effetti un “preparatore” sebbene non abbia manipolato fisicamente il prodotto.

In altre parole, il distributore a marchio, imponendo contrattualmente al fornitore le specifiche tecniche e legali del prodotto commissionato e assumendo la qualifica di OSA in etichetta, inevitabilmente interviene (anche se non materialmente) sull’etichettatura del prodotto riguardo l’indicazione del metodo biologico.

In quanto “preparatori” i soggetti qualificati come OSA (distributori di prodotti a proprio marchio) sono assoggettati al sistema di controllo ed appare pertanto evidente l’opportunità di indicare in etichetta il numero di codice dell’organismo di controllo di tale operatore.

Si ritiene invece che l’indicazione del codice dell’organismo di controllo di un altro operatore, che ha effettuato l’attività fisica di etichettatura, confonda il consumatore in quanto non è collegato in alcun modo all’operatore riportato in etichetta.

Ai fini del controllo, l’organismo a cui è soggetto il distributore a marchio e che approva preventivamente l’etichetta da apporre sul prodotto, verifica anche che il fornitore del prodotto sia un operatore biologico e che il prodotto rispetti tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, incluse le informazioni previste in etichetta.

Si coglie l’occasione di far presente che disposizioni nazionali prevedono che l’etichetta dei prodotti biologici, riporti – oltre al codice dell’organismo di controllo - anche il codice identificativo dell’operatore controllato. Tale informazione aggiuntiva, oltre a favorire la tracciabilità dei prodotti, garantisce una maggior tutela del consumatore. Per tale motivo se ne auspica una diffusione a tutti i paesi dell’UE.

Si sottolinea infatti che, l’inserimento del solo codice dell’organismo di controllo dell’operatore preparatore, non accompagnato dal codice operatore, non permette di identificare in modo chiaro e univoco il soggetto che ha svolto l’ultima attività di preparazione in quanto il nome e l’indirizzo di quest’ultimo può legittimamente essere omissivo dall’OSA (Reg. (UE) n. 1169/2011). Una etichetta che riporta semplicemente il codice dell’organismo di controllo del preparatore potrebbe essere riferita ad uno qualsiasi degli operatori controllati.

Per le motivazioni sopra riportate, riteniamo che la prassi operativa descritta ed in via di diffusione in Italia per l’etichettatura dei prodotti biologici a marchio - ossia l’indicazione in etichetta del codice di controllo del distributore che commercializza prodotti biologici a proprio marchio - , risulti in linea con il Reg. (CE) n. 834/2007 e con il Reg. (UE) 1169/2011, e sia preferibile rispetto alla prassi di indicare in etichetta il codice dell’organismo di controllo dell’operatore che ha svolto l’ultima attività di preparazione (consistente talvolta nella mera apposizione dell’etichetta sul prodotto).

La prassi descritta, che l’Italia intende adottare a meno di esplicita posizione contraria da parte di codesta Commissione, rappresenta un approccio più rigoroso in materia di controlli e più trasparente nei confronti dei consumatori.

Si chiede infine che codesta Commissione provveda ad aggiornare la nota RIPAC riguardante l'argomento in oggetto, alla luce del Reg. 1169/2011, fornendo indicazioni armonizzate a tutti gli Stati Membri.

La scrivente Amministrazione è disponibile a fornire eventuali ulteriori chiarimenti sia in incontri bilaterali che nell'ambito del Comitato Produzione Biologica (COP).

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Saverio Abate
(*Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.*)